

REGOLAMENTO (CEE) N. 2066/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1990

relativo alle conseguenze della mancata fissazione del tasso di restituzione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, a destinazione della Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, nonché le disposizioni corrispondenti di taluni altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1630/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽³⁾, è stato deciso di non fissare la restituzione per i prodotti esportati a destinazione della Repubblica democratica tedesca; che appare giustificato non prendere in considerazione la differenziazione della restituzione ai fini dell'applicazione di taluni regolamenti agricoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1990.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La mancata fissazione del tasso della restituzione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, a destinazione della Repubblica democratica tedesca, non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽⁴⁾ né ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle esportazioni per le quali la dichiarazione d'esportazione è accettata dal 19 giugno 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.